



UNIVERSITY
OF WOLLONGONG
AUSTRALIA

2017

Pluralismo degli ordinamenti giuridici e le «“nuove” credenze popolari» gramsciane: la sfida della modernità

Luigi M. Lombardi Satriani

Follow this and additional works at: <http://ro.uow.edu.au/gramsci>

Recommended Citation

M. Lombardi Satriani, Luigi, Pluralismo degli ordinamenti giuridici e le «“nuove” credenze popolari» gramsciane: la sfida della modernità, *International Gramsci Journal*, 2(3), 2017, 342-350.
Available at: <http://ro.uow.edu.au/gramsci/vol2/iss3/18>

Pluralismo degli ordinamenti giuridici e le «“nuove” credenze popolari» gramsciane: la sfida della modernità

Abstract

This presentation deals with the importance of Gramsci's thought for a critical assessment of folklore and its function vis-à-vis hegemonic culture. The contraposition that Gramsci singles out in the conceptions of folklore constitutes a critical nucleus which, for example, would lead anthropological thought in the 1970s to develop the conception of folklore as a culture of contestation, inclusive of the various levels of contestation. This conception animated anthropological debate in those years and the immediately successive decades. One can, moreover, single out in other extracts from Gramsci's work, considered in its entirety, critical annotations of the greatest interest which are intended, in the new culture that he hoped for, to recover norms and practical rules of conduct having the solidity and imperativeness of traditional popular beliefs. These are aspects which open up the way to a juridical anthropology understood in a modern manner, and are testimony, even in this light, to the innovative approach of the Sard scholar and political activist.

Keywords

Legal Order, Folklore; Popular Culture Juridical Anthropology

Pluralismo degli ordinamenti giuridici e le «“nuove” credenze popolari» gramsciane: la sfida della contemporaneità.

Luigi M. Lombardi Satriani

Mentre il contributo di Gramsci alla reimpostazione degli studi demologici è stato decisivo nel senso di una più netta rilevazione dei fatti folklorici come classicamente connotati – come è stato ampiamente analizzato¹ – e la carica problematica delle sue osservazioni è stata recepita anche a livello demologico, in tutta la sua portata teorico-politica, minore rilievo hanno avuto, invece, le osservazioni gramsciane sul diritto, specialmente nei punti in cui è possibile legittimamente rintracciare densi spunti teorici capaci di sostanziare un dibattito sul diritto popolare.

La tensione teorico-politica di Gramsci lo rende particolarmente attento ai problemi della formazione storica del diritto². È in questa ampia problematica che si inseriscono quelle particolari osservazioni sulle «opinioni giuridiche» che conferiscono al problema della formazione del diritto un chiaro impianto teorico-dialettico in connessione con la dinamica delle forze sociali in contrasto.

Anzitutto, per Gramsci,

¹ Per tali aspetti dell'influenza del pensiero gramsciano cfr. P. Rossi (a cura di), *Gramsci e la cultura contemporanea*. Atti del Convegno internazionale di studi gramsciani tenuto a Cagliari il 23-27 aprile 1967, 2 voll., Roma, Editori Riuniti, 1969-1970.

² Cfr., fra le altre, le osservazioni sulle origini del diritto processuale moderno (*Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce*, Torino, Einaudi, 1948, p. 68), sul diritto nel Medioevo (*Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura*, Torino, Einaudi, 1949, pp. 25-26); su diritto romano e diritto bizantino (ivi, pp. 29-30); su diritto romano e diritto germanico (ivi, p. 51); la rassegna su argomenti di giurisprudenza (ivi, p. 155-156); le note sul diritto dopo il Mille (*Il Risorgimento*, Torino, Einaudi, 1949, pp. 19-20); su diritto costituzionale e forma dello stato (*Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno*, Torino, Einaudi, 1949, pp. 89-94); su alcune questioni di diritto costituzionale (ivi, pp. 126-127); su diritto naturale, religione, folklore (*Letteratura e vita nazionale*, Torino, Einaudi, 1950, pp. 218-220); su costituzioni, leggi e struttura di uno Stato (*Passato e Presente*, Torino, Einaudi, 1951, p. 5); su «privilegi» e «prerogative» (ivi, p. 161).

... il concetto di «legislatore» non può non identificarsi col concetto di «politico». Poiché tutti sono «uomini politici», tutti sono anche «legislatori». Ma occorrerà fare delle distinzioni. «Legislatore» ha un preciso significato giuridico-statuale, cioè significa quelle persone che sono abilitate dalle leggi a legiferare. Ma può avere anche altri significati.

Infatti,

... ogni uomo, in quanto è attivo, cioè vivente, contribuisce a modificare l'ambiente sociale in cui si sviluppa (a modificare determinati caratteri o a conservarne altri), cioè tende a stabilire «norme», regole di vita e di condotta. La cerchia di attività sarà maggiore o minore, la consapevolezza della propria azione e dei fini sarà maggiore o minore, inoltre, il potere rappresentativo sarà maggiore o minore, e sarà più o meno attuato dai «rappresentanti» nella sua espressione sistematica normativa. Un padre è un legislatore per i figli, ma l'autorità paterna sarà più o meno consapevole e più o meno obbedita e così via.

In generale, si può dire che tra la comune degli uomini e altri uomini più specificamente legislatori la distinzione è data dal fatto che questo secondo gruppo non solo elabora direttive che dovrebbero diventare norma di condotta per gli altri, ma nello stesso tempo elabora gli strumenti attraverso i quali le direttive stesse saranno «imposte» e se ne verificherà l'esecuzione. Di questo secondo gruppo, il massimo di potere legislativo è nel personale statale (funzionari elettivi e di carriera), che hanno a loro disposizione le forze coercitive legali dello Stato. Ma non è detto che anche i dirigenti di organismi e organizzazioni «private» non abbiano sanzioni coercitive a loro disposizione, fino anche alla pena di morte. Il massimo di capacità del legislatore si può desumere dal fatto che alla perfetta elaborazione delle direttive corrisponde una perfetta predisposizione degli organismi di esecuzione e di verifica e una perfetta preparazione del consenso «spontaneo» delle masse che devono «vivere» quelle direttive, modificando le proprie abitudini, la propria volontà, le proprie convinzioni conformemente a queste direttive e ai fini che esse si propongono di raggiungere. Se ognuno è legislatore nel senso più largo del concetto, ognuno continua ad essere legislatore anche se accetta le direttive di altri, ed eseguendole, controlla che anche gli altri le eseguano, avendole comprese nel loro spirito le divulga, quasi facendone dei regolamenti di applicazione particolare a zone di vita ristretta e individuata³.

Particolarmente rilevante, nel brano riportato, è la riconosciuta possibilità di un insieme di sanzioni coercitive a «organizzazioni «pri-

³ Gramsci, *Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno*, cit., pp. 135-136.

vate”», il riconoscimento implicito, cioè, della possibilità di un diritto non statale, anche se Gramsci non approfondisce la sua analisi in tale direzione.

Egli si mostra sensibile al «problema etico» costituito in pratica dalla «corrispondenza “spontaneamente e liberamente accolta” tra gli atti e le ammissioni di ogni individuo, tra la condotta di ogni individuo e i fini che la società si pone come necessari», e nota come tale corrispondenza sia «coattiva nella sfera del diritto positivo tecnicamente inteso», mentre la definisce «spontanea e libera (più strettamente etica) in quelle zone in cui la “coazione” non è statale ma di opinione pubblica, di ambiente morale, ecc»⁴.

Un aspetto della questione accennata altrove *Dilettantismo e disciplina*, dal punto di vista del centro organizzativo di un raggruppamento è quello della «continuità» che tende a creare una «tradizione» intesa, naturalmente, in senso attivo e non passivo: come continuità in continuo sviluppo, ma «sviluppo organico». Questo problema contiene *in nuce* tutto il «programma giuridico», cioè il problema di assimilare alla frazione più avanzata del raggruppamento tutto il raggruppamento: è un problema di educazione delle masse, della loro «conformazione» secondo le esigenze del fine da raggiungere. Questa appunto è la funzione del diritto dello Stato e nella società; attraverso il «diritto» lo Stato rende «omogeneo» il gruppo dominante e tende a creare un conformismo sociale che sia utile alla linea di sviluppo del gruppo dirigente. L'attività generale del diritto (che è più ampia dell'attività puramente statale e governativa e include anche l'attività direttiva della società civile, in quelle zone che i tecnici del diritto chiamano di indifferenza giuridica, cioè nella moralità e nel costume in genere) serve a capire meglio, concretamente, il problema etico che in pratica è la corrispondenza «spontaneamente e liberamente accolta» tra gli atti e le ammissioni di ogni individuo, tra la condotta di ogni individuo e i fini che la società si pone come necessari, corrispondenza che è coattiva nella sfera del diritto positivo, tecnicamente inteso, ed è spontanea e libera (più strettamente etica) in quelle zone in cui la «coazione» non è statale ma di opinione pubblica, di ambiente morale, ecc. La continuità «giuridica» del centro organizzato non dev'essere di tipo bizantino-napoleonico, cioè secondo un codice concepito come perpetuo, ma romano-anglosassone, cioè la cui caratteristica essenziale consiste nel metodo, realistico, sempre aderente alla concreta vita in perpetuo sviluppo. Questa continuità organica richiede un buon archivio, ben attrezzato e di facile consultazione, in cui tutta l'attività passata sia

⁴ Id., *Passato e presente*, cit., p. 66.

facilmente riscontrabile e «criticabile». Le manifestazioni più importanti di questa attività non sono tanto le «decisioni organiche», quanto le circolari esplicative e ragionate (educative)⁵.

Gramsci intuisce la giuridicità del meccanismo di premi e punizioni, delle sanzioni punitive «di portata morale». E si spinge ad affermare come «nella concezione del diritto dovrebbero essere incorporate anche le attività “premiatrici” di individui, di gruppi, ecc; si premia l’attività lodevole e meritoria come si punisce l’attività criminale (e si punisce in modi originali facendo intervenire l’“opinione pubblica” come sanzionatrice)». Soltanto che egli non riconosce l’autonomia, pur sempre relativa, di tale meccanismo, da rapportarsi alla sfera giuridica prodotta dalle classi subalterne, in quanto riconduce le sue osservazioni all’esigenza di un ampliamento della concezione del diritto *statuale*, che nel quadro dell’«attività positiva di incivilimento svolta dallo Stato» (attività di cui il diritto costituisce «l’aspetto negativo e repressivo»), dovrebbe inglobare la funzione sanzionatrice dell’opinione pubblica.

Una concezione del diritto che dev’essere essenzialmente rinnovatrice, non può essere trovata integralmente in nessuna dottrina preesistente (neanche nella dottrina della così detta scuola positiva e particolarmente nella dottrina del Ferri). Se ogni Stato tende a creare e a mantenere un certo tipo di civiltà e di cittadino (e quindi di convivenza e di rapporti individuali) tende a far sparire certi costumi e attitudini e a diffondere altri, il diritto sarà lo strumento per questo fine (accanto alla Scuola ed altre istituzioni ed attività) e dev’essere elaborato affinché sia conforme al fine sia massimamente efficace e produttivo di risultati positivi.

La concezione del diritto dovrà essere liberata da ogni residuo di trascendenza e di assoluto; praticamente da ogni fanatismo moralistico, tuttavia mi pare non possa partire dal punto di vista che lo Stato non «punisce» e questo termine è ridotto al suo significato umano), ma lotta solo contro la «pericolosità» sociale. In realtà lo Stato deve essere concepito come «educatore», in quanto tende appunto a creare un nuovo tipo o livello di civiltà. Per il fatto che si opera essenzialmente sulle forze economiche, che si riorganizza e si sviluppa l’apparato di produzione economica, che si innova la struttura, non deve trarsi la conseguenza che i fatti di soprastruttura debbano abbandonarsi a se stessi, al loro sviluppo spontaneo, a

⁵ Ivi, pp. 66-67.

una germinazione casuale e sporadica. Lo Stato, anche in questo campo, è uno strumento di «razionalizzazione», di accelerazione e di taylorizzazione, opera secondo un piano, preme, incita, sollecita, e «punisce», poiché, create le condizioni in cui un determinato modo di vita è «possibile», l'azione o l'omissione «criminale» devono avere una sanzione punitiva, di portata morale, e non solo un giudizio di pericolosità generica. Il diritto è l'aspetto repressivo e negativo di tutta l'attività positiva di incivilimento svolta dallo Stato. Nella concezione del diritto dovrebbero essere incorporate anche le attività «premiatrici» di individui, di gruppi, ecc.; si premia l'attività lodevole e meritoria come si punisce l'attività criminale (e si punisce in modi originali, facendo intervenire l'«opinione pubblica» come sanzionatrice)⁶.

Sempre nel *Machiavelli*, Gramsci si pone il problema del «compito educativo e formativo dello Stato, che ha sempre il fine di creare nuovi e più alti tipi di civiltà, di adeguare la “civiltà” e la moralità delle più vaste masse popolari alla necessità del continuo sviluppo dell'apparato economico di produzione, quindi di elaborare anche fisicamente dei tipi nuovi di umanità». Egli, sempre profondamente impegnato *anche* teoricamente nell'analisi delle modalità necessarie per il passaggio rivoluzionario a una socialità socialista, si domanda realisticamente: «Ma come ogni singolo individuo riuscirà ad incorporarsi nell'uomo collettivo e come avverrà la pressione educativa sui singoli ottenendone il consenso e la collaborazione facendo diventare “libertà” la necessità e la coscienza?». È la «questione del diritto». Per Gramsci, il concetto di diritto «dovrà essere esteso, comprendendovi anche quelle attività che oggi cadono sotto la formula di “indifferente giuridico” e che sono di dominio della società civile che opera senza “sanzioni” e senza “obbligazioni” tassative, ma non per tanto esercita una pressione collettiva e ottiene risultati obiettivi di elaborazione nei costumi, nei modi di pensare e di operare, nella moralità, ecc.»⁷. Anche il rapporto costumi-leggi viene approfondito da Gramsci, che polemizza con l'opinione «molto diffusa e [...] ritenuta realistica e intelligente», secondo la quale «le leggi devono essere precedute dal costume» e «la legge è efficace solo in quanto sanziona i costumi».

⁶ Gramsci, *Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno*, cit., pp. 88-89.

⁷ Ivi, pp. 83-84.

Gramsci nota come questa opinione sia «contro la storia reale dello sviluppo del diritto, che ha domandato sempre una lotta per affermarsi e che in realtà è lotta per la creazione di un nuovo costume» e come in essa esista «un residuo molto appariscente di moralismo intruso nella politica». Infatti «si suppone che il diritto sia espressione integrale dell'intera società, ciò che è falso: *espressione più aderente della società sono invece quelle pratiche regole di condotta che i giuristi chiamano "giuridicamente indifferenti" e la cui zona cambia coi tempi e con l'estensione dell'intervento statale nella vita dei cittadini*».

Riconoscimento esplicito, quindi dell'importanza delle «pratiche regole di condotta», anzi della loro maggiore (rispetto al diritto) adesione alla società. Gramsci non si spinge, certo, a riconoscere un ordinamento giuridico popolare, ma coglie sia l'efficacia e l'operatività delle «pratiche regole di condotta», sia la parzialità del diritto (statuale), che «non esprime tutta la società (per cui i violatori del diritto sarebbero esseri antisociali per natura, o minorati psichici), ma la classe dirigente, che «impone» a tutta la società quelle norme di condotta che sono più legate alla sua ragione d'essere e al suo sviluppo». Per cui, «la funzione massima del diritto è questa di presupporre che tutti i cittadini devono accettare liberamente il conformismo segnato dal diritto, in quanto tutti possono diventare elementi della classe dirigente – nel diritto moderno, cioè, è implicita l'utopia democratica del secolo XVIII»⁸.

La «saldezza» e l'«imperatività» delle «credenze tradizionali» vengono sottolineate in altri passi gramsciani che affermano «la necessità di nuove credenze popolari, cioè di un nuovo senso comune, e quindi di una nuova cultura e di una nuova filosofia che si radichino nella coscienza popolare con la stessa saldezza e imperatività delle credenze tradizionali»:

Ricordare la frequente affermazione che fa il Marx della «solidità delle credenze popolari» come elemento necessario di una determinata situazione. Egli dice presso a poco «quando questo modo di concepire avrà la forza delle credenze popolari» ecc. Altra affermazione del Marx è che una persuasione popolare ha

⁸ Ivi, pp. 134-135; corsivo nostro.

spesso la stessa energia di una forza materiale o qualcosa di simile e che è molto significativa. L'analisi di queste affermazioni credo porti a rafforzare la concezione del «blocco storico» in cui appunto le forze materiali sono il contenuto e le ideologie la forma, distinzione di forma e contenuto meramente didascalica, perché le forze materiali non sarebbero concepibili storicamente senza forme e le ideologie sarebbero giudizi individuali senza le forze materiali⁹.

Un accenno al senso comune e alla saldezza delle sue credenze si trova spesso in Marx. Ma si tratta di riferimenti non alla validità del contenuto di tali credenze ma appunto alla loro formale saldezza e quindi alla loro imperatività quando producono norme di condotta. Nei riferimenti è anzi implicita l'affermazione della necessità di nuove credenze popolari, cioè di un nuovo senso comune, e quindi di una nuova cultura e di una nuova filosofia che si radichino nella coscienza popolare con la stessa saldezza e imperatività delle credenze tradizionali¹⁰.

Conclusivamente, ci sembra di poter sostenere che nelle osservazioni gramsciane sul diritto e sulle credenze popolari si profilino posizioni che, dato anche il carattere frammentario dei *Quaderni del carcere*, non si risolvono in una concezione organica ai fini dell'impostazione di un discorso sul diritto folklorico. Infatti, mentre da un lato Gramsci riconosce capacità normativa anche a dirigenti di organismi e organizzazioni private – la differenza rispetto al legislatore statale ponendosi, semmai, in termini esclusivamente tecnici – dall'altro, nell'elaborazione del problema della formazione storica del diritto, allarga la tradizionale visione statualistica del diritto alla considerazione della necessità da parte dello Stato di creare un conformismo sociale capace di realizzare in prospettiva «spontanea» le norme statuali.

Ancora, accanto alle osservazioni sul diritto coesiste, nel pensiero gramsciano, un altro nucleo problematico, quello sulla saldezza delle credenze popolari e sulla necessità della formazione di nuove credenze. Tali due nuclei restano, però, sostanzialmente irrelati senza fondersi in una visione «conclusa» e dialettica della problematica giuridica-folklore. Ad essi, comunque, ci sembra legittimo riconnettere la

⁹ Id., *Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce*, cit., p. 49.

¹⁰ Ivi, p. 123

tensione di un impegno teorico teso all'individuazione di un ordinamento giuridico popolare e all'analisi storicizzante di esso.

La vitalità del complesso delle osservazioni gramsciane – vera e propria miniera di intuizioni e di aperture problematiche a numerosissime direzioni di ricerca – è scoperta che ogni studioso che si accosti seriamente a esse può agevolmente fare ritrovando volta a volta sollecitazioni critiche per ulteriori approfondimenti.

Quelle che abbiamo qui riportate sembrano comunque valide anche a prescindere da qualsiasi possibile contestualizzazione nei nostri anni più recenti. In ogni caso mi sembra però che la teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici sottesa alle osservazioni gramsciane qui analizzate, ispirerà sia il pensiero di grandi studiosi del diritto – penso, tra gli altri, a Santi Romano e a Capograssi, sia le aperture della sociologia del diritto nella prospettiva gurvitchiana. Per quanto riguarda la demologia giuridica, ho sviluppato la problematica di tale pluralismo sin dalla fine degli anni Sessanta, in alcuni saggi (*Note sul Diritto folklorico*, «Rivista di etnografia», diretta da Giovanni Tucci, 1970), relazioni a convegni internazionali (*Folklore juridique ou droit folklorique?*, relazione presentata, assieme a Mariano Meligrana, al Convegno internazionale di studi demo-antropologici svoltosi a Parigi nell'agosto del 1969) e soprattutto nel volume, scritto con Mariano Meligrana, nel quadro di una collaborazione che ci ha indotto a pensare insieme e a “consentire” nel volume *Diritto egemone e diritto popolare. La Calabria negli studi di demologia giuridica* (Vibo Valentia, Qualecultura, 1975), da cui ho attinto le considerazioni qui riportate; sino al nostro *Il ponte di San Giacomo. L'ideologia della morte nel Sud Italia*, dove vi è fra gli altri un importante studio di Mariano sulla vendetta. Vorrei ricordare infine la mia introduzione a Antonio Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna – la vendetta barbaricina come ordinamento giuridico* (Milano, Giuffrè, 1970), ristampato più volte, sempre con la mia *Introduzione*, sino a quella più recente di *Il Maestrone* (Nuoro, 2000). In tutti questi scritti le *Osservazioni* di Gramsci sono state fondamentali perché sviluppassimo i nostri orientamenti.

Non mi sembra che la validità di un pensiero sia misurabile esaustivamente a seconda della sua possibile applicazione a problemi contemporanei. In ogni caso, anche se volessimo guardare alle problematiche che più incombono sui nostri tempi tormentati, potremmo age-

volmente constatare che il pensiero specifico di Gramsci regge in pieno la sfida della contemporaneità. Il nostro tempo è caratterizzato, fra l'altro, dalle migrazioni di intere popolazioni che fuggono dai loro paesi devastati dalla guerra, dalla violenza, dalla fame o da altri mali epocali, e che si dirigono sulle coste europee nella disperata ricerca di una società più accogliente, di una vita più clemente. Ricerca che troppo spesso ha un tragico epilogo, come testimonia la trasformazione del "nostro" Mediterraneo, da *mare nostrum* a *mare monstrum*, gigantesca tomba d'acqua nel quale trovano involontaria sepoltura centinaia di migliaia di migranti. Per coloro che, nonostante tutto riescono a raggiungere i paesi europei e a inserirsi, più o meno drammaticamente, in essi, si porrà comunque il problema della coesistenza-contrasto tra il proprio ordinamento giuridico, quello del Paese in cui tentano di inserirsi, e quelli di tutte le altre etnie con le quali comunque entrano in contatto. Incontro-contrasto che a volte può sfociare in eventi altamente drammatici.

Riflettendo su questi ultimi aspetti ho avuto modo di elaborare la prospettiva critica del *minimo comune etico*, insieme minimali di norme, alle quali ogni appartenente alla nostra attuale società multietnica dovrebbe conformarsi rinunciando a una parte delle proprie esclusivistiche norme e chiedendo a tutti gli altri di rinunciare a loro volta a una parte delle loro esclusivistiche norme. Prospettiva critica molto più facile a dirsi che ad attuarsi ma che comunque val la pena ribadire ancora una volta, ché mi sembra che la multietnicità è ormai un dato irreversibile e che, opportunamente intesa, può essere vissuta non come minaccia, come suggeriscono forze politiche sostanzialmente razziste, ma sostanziale arricchimento nel quadro della ricchezza dell'incontro interculturale. In quest'ottica le riflessioni gramsciane sulla necessità di «nuove credenze popolari», che mantengano la coercitività delle credenze tradizionali ma agevolino contemporaneamente la crescita politica dei soggetti, mi sembra si confrontino vittoriosamente con la contemporaneità e con alcuni dei suoi tratti più tragici.